



COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA

Provincia di Teramo

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33

Oggetto: Adesione alla gestione unica del Servizio Idrico Integrato all'interno dell'ambito di cui al comma 5 dell'art. 1 della L.R. n. 9/2011, per il tramite del Commissario Unico Straordinario, attraverso le strutture dell'Ambito n. 5 Teramano, in liquidazione, in attesa della costituzione dell'ERSI - Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato

DEL 20/07/2012

L'anno *DUEMILADODICI*, addì *VENTI*, del mese di *LUGLIO*, alle ore *17:40* nella Sala Consiliare del Municipio.

In corso di seduta di prima convocazione, in ordinaria e pubblica, partecipata a norma di legge ai signori Consiglieri, prima di passare alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, risultano:

	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	DI VARANO ALFREDO	X	
2	DI MARCO ROBERTO	X	
3	MEDORI DOMENICO MARIA	X	
4	POSSENTI PIERGIORGIO	X	
5	CALDARELLI ANGELO	X	
6	DI PIETRO ENZO	X	
7	FAGNANI SAMUELE	X	
8	MATERAZZO MAURIZIO	X	
9	DI VARANO GIOVANNI	X	
10	MARIANO STEFANO	X	
11	PANETTA ROMEO		X
12	DI GIANCAMILLO MASSIMO	X	
13	FRANCIA AMELIDE		X

Assegnati n. 13

Presenti n. 11

In carica n. 13

Assenti n. 2

I consiglieri presenti sono in numero legale per poter validamente deliberare.

Svolge le funzioni di Presidente il Sig. **DI VARANO ALFREDO** nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Dr. **DI GIAMBERARDINO CARLA**.

Relazione al Sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che il Servizio Idrico Integrato è individuato dall'art. 141, comma 2 del D.Lgs 152/2006, recante "*norme in materia ambientale*", come quel servizio "*costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e fognatura e di depurazione delle acque reflue*", e che esso "*deve essere gestito secondo principi di efficacia, efficienza ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie*";
- che l'organizzazione del servizio integrato avviene, ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs 15/2006, sulla base degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.), definiti dalle Regioni in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36;
- che le Autorità d'Ambito Territoriali previste dall'art. 148 del D.Lgs 152/2006 sono state soppresse dall'art. 2, comma 186 bis della legge 23/12/2009, n. 191;
- che le funzioni già esercitate dalle Autorità - tra cui la scelta della forma di gestione del servizio, l'affidamento ed il relativo controllo ex art. 142, comma 3 del D.Lgs 152/2006 - devono essere attribuite con Legge dalle Regioni, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 29/09/2008 il Comune approvava la convenzione e lo statuto per la costituzione dell'Ente d'Ambito Territoriale ottimale n. 5 Teramano, ai sensi di quanto previsto dalle vigenti normative statali e regionali, per l'organizzazione, l'affidamento ed il controllo della gestione del Servizio Idrico Integrato;

ATTESO che il decreto "milleproroghe" ha disposto la proroga delle attività delle A.T.O. fino alla fine del 2012;

VISTO l'art. 8 comma 4 della L.R. 13 gennaio 1997, n. 2 recante "*Disposizioni in materia di risorse idriche di cui alla Legge n. 36 del 1994*" che stabilisce "*All'Ente d'Ambito sono assegnati in uso o comodato gratuito le opere, gli impianti e le canalizzazioni relativi ai servizi di cui all'art. 4, comma 1 lettera F della legge n. 36*

del 1994¹, di proprietà degli enti locali o enti pubblici o affidati in dotazione o in esercizio ad aziende speciali ed ai consorzi." ;

VISTO l'art. 14, co.1 della medesima L.R. 13 gennaio 1997, n. 2 recante "Disposizioni in materia di risorse idriche di cui alla Legge n. 36 del 1994" che stabilisce "Con la costituzione ed insediamento dell'Ente d'Ambito, gli enti locali associati cessano l'esercizio delle funzioni individuali attinenti i propri servizi idrici per esercitarle in forma associata. Contestualmente l'Ente d'Ambito assume legittimazione ad esercitare dette funzioni così come previsto al precedente art. 6" ;

VISTO l'art. 148, co. 5 del Dlgs 152/2006 che stabilisce " Ferma restando la partecipazione obbligatoria all'Autorità d'ambito di tutti gli enti locali ai sensi del comma 1, l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che gestiscano l'intero servizio idrico integrato, e previo consenso dell'Autorità d'ambito competente" ;

VISTO l'art. 1 comma 5 della L.R. n. 9 del 2011 che stabilisce, tra l'altro, " Solo per i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane l'adesione alla gestione unica del Servizio è facoltativa, a condizione che i Comuni gestiscano l'intero Servizio, e previo consenso dell'ERSI ovvero del Commissario di cui al successivo comma 19"

VISTO l'art. 1, co. 5 - della L.R. 12 aprile 2011, n. 9 recante "Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo" che ha delimitato un Ambito Territoriale Unico Regionale (ATUR) coincidente con l'intero territorio regionale;

RILEVATO che la surrichiamata L.R. n. 9 del 2011 ha previsto la costituzione di un soggetto d'ambito individuato nell'Ente Pubblico denominato ERSI (Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato) a cui sono attribuite, ai sensi dell'art. 2, comma 186 bis, della Legge 23/12/2009 n. 191, tutte le funzioni e i compiti assegnati dalla citata L.R. 2/1997 e ss.mm.ii. e dal D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. agli Enti d'Ambito soppressi;

PRESO ATTO, altresì, del divieto di gestione diretta dei SPL introdotto dall'art.

¹ "f) i criteri per la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue".

35 della Legge 28/12/2001 n. 448 e dell'art. 14 del D.L. 30/09/2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/11/2003, n. 26;

CONSIDERATO che il Comune di Isola del Gran Sasso, avendo una popolazione superiore a 1.000 abitanti, ha l'obbligo di legge di cui all'art. 148, comma 5, del Dlgs 152/2006, di aderire alla gestione unica del Servizio Idrico Integrato, conferendo la gestione delle reti e del servizio;

ATTESO che il Comune ha la gestione in economia dell'acquedotto e della rete fognante mentre la gestione del servizio di depurazione è affidata alla Società Teramo Servizi con contratto in scadenza al 31/12/2012;

CONSIDERATO che la richiamata normativa statale e regionale esclude dette forme di gestione in quanto:

- i piani economici e finanziari risulterebbero privi di significato se riferiti a parti del territorio e di servizio e non all'interno del servizio idrico integrato;
- i piani di investimento non produrrebbero effetto ove fossero indipendenti da una gestione unitaria del servizio;
- la determinazione di un'unica tariffa presuppone un'unica gestione per l'erogazione di servizi qualitativamente e quantitativamente differenti;

DATO ATTO che al fine di evitare interruzioni nella conduzione del servizio, si stabilisce che, fino all'assunzione del servizio da parte del nuovo affidatario, se successiva alla data di naturale scadenza del contratto con l'attuale affidatario, questi dovrà continuare ad assicurare le prestazioni oggetto del contratto, previo concordamento di proroga contrattuale, alle medesime condizioni economiche e nel rispetto dei medesimi standard;

RITENUTO, inoltre, in considerazione degli obblighi contenuti nell'art. 148 del D.Lgs 152/2006, a cui questo comune deve ottemperare, di dover dismettere la gestione diretta dell'acquedotto e della rete fognante;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di adempiere integralmente ai precetti della vigente normativa statale e regionale:

- dimettendo la gestione in economia del servizio acquedotto e rete fognante;
- non provvedendo al rinnovo del contratto con la società Tramo Servizi per il servizio di depurazione delle acque reflue;
- aderendo alla gestione unica del servizio all'interno dell'Ente d'Ambito n. 5

Teramano di cui al comma 5 dell'art. 1 della citata Legge Regionale n. 9/2011, per il tramite del Commissario Unico Straordinario attraverso le strutture dell'Ente d'Ambito, in liquidazione in attesa della costituzione dell'ERSI;

- conferendo alla medesima gestione, in comodato d'uso gratuito, tutti gli impianti, le strutture e le canalizzazioni del Servizio Idrico Integrato;

VISTO che l'Ente d'Ambito n. 5 Teramano ha affidato la gestione del Servizio Idrico Integrato alla Ruzzo Reti S.p.A.;

DATO ATTO che con deliberazione consiliare n. 25 del 30/06/2010 il Consiglio Comunale aveva deliberato di *"esprimere la volontà di aderire al Servizio Idrico Integrato gestito da Ruzzo Reti S.p.A. così come stabilito dalla Legge n. 36/1994, dalla L.R. n. 2/1997 e s.m.i. e dal D.lgs n. 152/2006"*;

- CHE tale volontà era subordinata all'avvio, *"sull'indirizzo soprassunto dal Consiglio Comunale, di un'ampia consultazione popolare, propedeutica all'adozione degli atti conseguenti al presente deliberato"*;

DATO ATTO che tale volontà condizionata non ha permesso il completamento dell'iter tecnico-amministrativo del conferimento definitivo dell'adesione al S.I.I.;

CONSIDERATO, inoltre, che:

Ruzzo Servizi S.p.A., oggi assorbita da Ruzzo Reti, proponeva di fronte al TAR Abruzzo impugnativa per l'annullamento delle Delibere di Giunta Comunale n. 47 e n. 34 del 2004 relative alle tariffe per l'anno 2004 del Servizio Idrico;

Il contenzioso si è concluso solo all'inizio di quest'anno con una sentenza che, nel respingere la richiesta di annullamento delle suddette deliberazioni per difetto di interesse del ricorrente, ribadiva, comunque, come il Comune non potesse, in forza delle norme vigenti, continuare la gestione in economia del servizio;

Una parte delle utenze del nostro comune sono già gestite da Ruzzo Reti, determinando, di fatto, una sperequazione tra i cittadini;

Il servizio di fognatura e depurazione provoca, per oggettive difficoltà di gestione, il comminamento di continue multe da parte dell'autorità competente;

Porzioni rilevanti del territorio, in particolare la Frazione Forca di Valle, soffrono, ormai endemicamente, di problemi di approvvigionamento idrico;

Che il Ruzzo, in forza di antiche intese mai ufficialmente sancite, riversa nelle condutture dell'acquedotto comunale circa 80 l/s in assenza dei quali sarebbe

impossibile per il Comune garantire la fornitura adeguata della risorsa idrica;

per la fatiscenza delle condutture e per l'assenza dei contatori, il nostro territorio consuma un quantitativo di acqua abnorme, ai limiti dell'immoralità;

l'adesione al Servizio Idrico Integrato produrre per il Comune indiscutibili vantaggi finanziari;

più volte l'ATO ha intimato il Comune a rispettare gli obblighi sanciti dalle richiamate normative;

ormai è improcrastinabile la necessità di porre rimedio alla situazione descritta aderendo al servizio idrico integrato e chiedendo all'ente gestore un intervento prioritario ed emergenziale nella frazione Forca di Valle teso a garantire un adeguato approvvigionamento idrico nei periodi di carenza;

VISTA la nota della Giunta Regionale d'Abruzzo - Direzione Lavori Pubblici, Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa, Servizio Gestione delle Acque prot. 51300 del 07/03/2012, pervenuta al protocollo dell'Ente n. 2521 del 13/03/2012, con la quale sostanzialmente si invita questo comune ad adottare deliberazione del consiglio comunale sulla "conclusione" del trasferimento della gestione del Servizio Idrico Integrato;

OSSERVATO che, con tale nota, la dirigenza regionale evidenzia l'obbligo di legge, da parte del comune di Isola G.S. del conferimento della gestione del servizio idrico all'operatore industriale individuato dall'Autorità d'Ambito ed il divieto di gestione diretta dei Servizi Pubblici Locali di rilevanza economica, ai sensi dell'art. 35 della Legge 28/12/2001, n. 448 e dell'art. 14 del D.L. 30/09/2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla L. 24/11/2003, n. 326;

CONSIDERATO che, in difetto, lo scrivente servizio regionale procederà all'applicazione dell'art. 28 della Legge Regionale del 01 ottobre 2007 n. 34 "Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture" ovvero con l'attivazione del potere sostitutivo attraverso la nomina di un commissario "ad acta", con spese a carico del Comune e quindi con aggravio di costi per l'Erario dell'Ente comunale;

OSSERVATO che la Regione Abruzzo con ulteriore nota prot. 110867 del 15/05/2012, pervenuta al protocollo dell'Ente n. 4813 in data 18/05/2012, diffidava il Comune di Isola G.S. ad assumere, entro 60 giorni dal ricevimento della nota

medesima, i provvedimenti, resi obbligatori per legge, vincolanti per l'adesione alla gestione integrata del Servizio Idrico Integrato ed al conferimento della gestione delle reti, con l'avvertenza che, decorso infruttuosamente tale termine, salvo che l'Amministrazione destinataria del provvedimento dichiari la propria disponibilità a provvedere autonomamente agli adempimenti ad essa spettanti, si procederà alla nomina del Commissario ad acta;

DATO ATTO che, pertanto, onde evitare il Commissariamento con conseguenti oneri economici a carico dell'Ente, si rende necessario ed urgente adottare gli atti necessari per l'adesione al Servizio Idrico Integrato e per il conferimento della gestione delle reti e del servizio alla Ruzzo Reti S.p.A.;

VISTA la convenzione per lo svolgimento del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale n°5 teramano (comma 1, articolo 11, legge 5/1/1994 n° 36) di cui alle delibere di Assemblea n° 17 del 25 giugno 2003 e n° 38 del 17 dicembre 2003 nella quale, peraltro, già è inserito il Comune di Isola del Gran Sasso;

UDITA la relazione del Sindaco;

SENTITI gli interventi dei sotto indicati consiglieri:

- MARIANO: ritiene che si tratta di una scelta legittima che però va in una direzione opposta rispetto alle decisioni assunte da tutte le precedenti amministrazioni. Avrebbe ritenuto opportuno un confronto diretto con la popolazione. Dichiara voto contrario all'adozione dell'atto, ritenendo che il passaggio alla gestione unica del Servizio idrico integrato non comporterà né minori costi né altri vantaggi per la popolazione;
- SINDACO: evidenzia come l'adesione che si va a fare in questa sede sia un atto di responsabilità e di assoluta civiltà, ormai non più procrastinabile, oltre che obbligatorio per legge. Sottolinea, poi, come la scelta di effettuare tale adesione era ben indicata nel programma elettorale dell'Amministrazione Comunale e che, quindi, la consultazione con la cittadinanza è stata fatta nel momento in cui i cittadini, votando questa amministrazione, hanno chiaramente espresso la propria volontà. Ritiene che l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato apporterà indubbi benefici a tutta la collettività;

- MATERAZZO: dichiara di assentarsi per motivi di opportunità in quanto svolge attività lavorativa per conto di una società che gestisce il servizio idrico integrato.

Esce dall'aula il consigliere Materazzo.

Presenti: n. 10

VISTI:

- il D.Lgs 06/04/2006, n. 152 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 2/1997 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 4/2007 l'art. 2 comma 186 bis, della Legge 23/12/2009, n. 191;
- la L.R. n. 9/2011;

VISTO il Dlgs 267/2000;

VISTI i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

CON voti favorevoli n. 8 e n. 2 contrari (Mariano e Di Giancamillo) espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) Di ritenere la premessa in narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di dismettere la gestione in economia dell'acquedotto e della rete fognante con decorrenza dalla data di assunzione del servizio da parte del soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato;
- 3) Di interrompere il contratto di servizio con la società Teramo Servizi per la gestione del servizio di depurazione delle acque reflue, con scadenza al 31/12/2012, a partire dalla data di assunzione del servizio da parte del soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato, se antecedente a tale data;
- 4) Di stabilire che, al fine di evitare interruzioni nella conduzione del servizio, fino all'assunzione del servizio da parte del nuovo affidatario, se successiva alla data di naturale scadenza del contratto con l'attuale l'affidatario, questi dovrà continuare ad assicurare le prestazioni oggetto del contratto, previo concordamento di proroga contrattuale, alle medesime condizioni economiche

- e nel rispetto dei medesimi standard;
- 5) Di aderire alla gestione unica del Servizio Idrico Integrato all'interno dell'ambito di cui al comma 5 dell'art. 1 della citata L.R. n. 9/2011, per il tramite del Commissario Unico Straordinario, attraverso le strutture dell'Ambito n. 5 Teramano , in liquidazione, in attesa della costituzione dell'ERSI - Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato;
 - 6) Di impegnarsi a trasferire conseguentemente in comodato d'uso gratuito ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L.R. n. 2/1997, gli impianti e le reti facenti parte del Servizio Idrico Integrato del Comune di Isola del Gran Sasso, come risultano dal piano d'Ambito e da apposito verbale di ricognizione che dovrà essere sottoscritto prima della presa in consegna effettiva ed avvio del nuovo Servizio;
 - 7) Di stabilire che con successiva deliberazione si provvederà all'approvazione della convenzione da sottoscrivere con l'Ente d'Ambito n. 5 Teramano, per la presa in carico della gestione del Servizio Idrico del comune di Isola del Gran Sasso;
 - 8) Di dare atto che con successivi provvedimenti assunti dalla Giunta Comunale e dai responsabili dei servizi verranno adottati gli atti consequenziali;
 - 9) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Commissario Unico Straordinario c/o ATO n. 5 Teramano, via Roma, 49, 64100 Teramo, alla Ruzzo Reti S.p.A. e alla Giunta Regionale d'Abruzzo - Direzione Lavori Pubblici Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa - Servizio Gestione delle Acque - Ufficio Tecnico delle Acque, Via Salaria Antica est, 27/F - 67100 L'Aquila;

Infine, stante l'urgenza, con voti favorevoli n. 8 e n. 2 contrari (Mariano e Di Giancamillo) espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

VISTA LA PROPOSTA 481
SONO STATI ESPRESI I SEGUENTI PARERI

ART.49 - COMMA 1 - D.LGS. N.267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

MASTO: Si esprime, in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA** dell'atto il seguente parere:

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Isola del Gran Sasso, li **13/07/2012**

F.to

CELLI GIUSEPPE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

MASTO: Si esprime, in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE** dell'atto il seguente parere:

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Isola del Gran Sasso, li **13/07/2012**


F.to

ASCANI MASSIMO

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DI GIAMBERARDINO CARLA



IL PRESIDENTE

F.to DI VARANO ALFREDO

Della sujestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 dcel D.L.vo 18.8.2000, n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal : **27/07/2012**

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

F.to **(Vilma Di Pietro)**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____
senza reclamo;

- è divenuta esecutiva il giono _____ (Art. 134 - ____ comma - D.L.vo n. 267/2000).

Isola del Gran Sasso, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to **(Vilma Di Pietro)**

E' copia conforme all'oroginale esistente agli atti di questo Ufficio costituito da n. _____ pagine,

oltre la presente, e da n. _____ allegati.

Isola del Gran Sasso, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO